



L'OBBLIGO
DI RISPONDERE
IN SOLIDO
ALL'OPERATO DEL
SUBAPPALTATORE
VA BEN OLTRE
L'INCOMBENZA
DELLA VERIFICA

LA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEL REGIME DEI SUBAPPALTI: ONERE SENZA PROVA D'APPELLO

Con l'attuale quadro normativo per quanto l'appaltatore si attivi, per quanta documentazione richieda e controlli, insomma per quanto si dia da fare per verificare la correttezza dell'operato del proprio subappaltatore, rimarrà sempre e comunque obbligato insieme - in termine tecnico, in solido - con il subappaltatore per il pagamento di retribuzioni, contributi e ritenute fiscali dei dipendenti del subappaltatore stesso.

L'attuale disciplina in materia di responsabilità solidale negli appalti e subappalti scarica sulle imprese, in particolare quelle edili, l'inefficienza della Pubblica Amministrazione senza riuscire a garantire una efficace ed effettiva tutela dei lavoratori. Si crea così una situazione complessa e non facilmente gestibile.

Con l'attuale quadro normativo per quanto l'appaltatore si attivi, per quanta documentazione richieda e controlli, insomma per quanto si dia da fare per verificare la correttezza dell'operato del proprio subappaltatore, rimarrà sempre e comunque obbligato insieme - in termine tecnico, in solido - con il subappaltatore per il pagamento di retribuzioni, contributi e ritenute fiscali dei dipendenti del subappaltatore stesso.

Questo è in sintesi estrema il giudizio, evidentemente non positivo, che deve essere dato all'attuale quadro normativo sulla responsabilità solidale, frutto di numerosi, e recenti, interventi legislativi, da ultimo con il Decreto Legge n. 97, ormai diventato definitivo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, la



ADESSO
VIENE MENO
L'OBBLIGO
DI VERSARE
CONTRIBUTI E
RITENUTE FISCALI
PER SINGOLO
CANTIERE

n. 129/2008. Certo poteva andare anche peggio. Il precedente Governo aveva approvato, e sarebbe entrato in vigore lo scorso mese di giugno, un "pacchetto solidarietà" che prevedeva adempimenti formali non solo pesanti ma, in molti casi, anche nella pratica irrealizzabili.

Basti ricordare la previsione, oggi abrogata, secondo cui il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi doveva avvenire per singolo cantiere evidenziando il codice fiscale di tutti i lavoratori interessati, in alternativa, era necessario ottenere dal consulente una dichiarazione riportante i versamenti effettuati, per ogni lavoratore, con riferimento sempre al singolo cantiere.

Con il recente Decreto n. 97 questa ulteriore zavorra è stata levata, come si dirà meglio più avanti, ma si è anche eliminata forse l'unica cosa buona introdotta dal famoso Decreto Bersani-Visco. Ci si riferisce alla possibilità, non in vigore, per l'appaltatore e per il committente di essere esentati dalla solidarietà qualora avessero dimostrato di avere controllato con diligenza l'esattezza degli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali posti in essere dall'impresa subappaltatrice a favore dei propri dipendenti.

Oggi, come detto, tale esenzione non è possibile. L'appaltatore rimarrà sempre esposto ad eventuali inadempimenti realizzati dal subappaltatore. Non solo. Neppure sarà possibile per i subappaltatori che adempiono correttamente ad ogni obbligo di legge distinguersi da quelli che non lo fanno.

Di seguito si cercherà di analizzare questo importante aspetto senza troppi tecnicismi, anche rischiando di non essere troppo precisi.

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE - In diritto si dice che è una obbligazione, ossia il dovere di tenere un certo comportamento, è solidale quando più debitori sono

Il legislatore ha previsto che, a tutela dei dipendenti, siano obbligati al pagamento di contributi Inps, Inail e delle stesse retribuzioni ovviamente sia il datore di lavoro, ma anche l'impresa che ha affidato l'esecuzione di un'opera in appalto o subappalto.

obbligati tutti alla medesima prestazione, ossia a tenere un certo comportamento, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri.

E' evidente che tale previsione rafforza la posizione del creditore che potrà ottenere soddisfazione rivolgendosi ad una pluralità di soggetti invece che ad uno solo.

E' anche evidente che tale situazione non tocca i rapporti tra i vari debitori che sono, tra loro, obbligati ciascuno solo per la sua parte. Così chi ha pagato l'intero potrà rivalersi per ottenere che ciascuno degli altri debitori paghi la sua parte.

A tale principio si è fatto ricorso anche in materia di appalto.

Al fine di introdurre strumenti di tutela a favore dei lavoratori per il pagamento delle retribuzioni loro spettanti, delle somme da versare all'Inps e all'Inail nonché delle ritenute fiscali, il legislatore ha previsto che obbligati al pagamento di tali voci siano sia il datore di lavoro alle cui dipendenze sono occupati i lavoratori, ossia l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, sia all'impresa che ha affidato l'esecuzione dell'opera in appalto o subappalto, ossia l'im-

presa appaltante o subappaltante, sia il committente.

IL QUADRO NORMATIVO - L'attuale quadro normativo è composto, nella sostanza, da tre diverse norme che delineano però due diversi regimi di responsabilità solidale in materia di appalti. Da una parte si deve porre l'art. 1676 del codice civile, che, in qualche modo, può considerarsi quale norma generale e di chiusura.

Dall'altra parte si colloca quella che può essere definita una disciplina speciale, costituita dall'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003 insieme all'art. 35, comma 28, del Decreto Bersani-Visco.

LA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE - Il richiamato art. 1676 prevede che il committente è tenuto, qualora non lo abbia fatto l'appaltatore, a pagare direttamente ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore che abbiano prestato la loro attività per l'esecuzione dell'appalto, e solo a questi, quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore.

La giurisprudenza ha chiarito che tale articolo si applica nei confronti di qualsiasi committente, sia quello pubblico che quello privato,

E' esclusa la possibilità per l'appaltatore e per il committente di essere esentati dalla solidarietà qualora avessero dimostrato di avere controllato con diligenza l'esattezza degli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali posti in essere dall'impresa subappaltatrice.

Il committente, ricorrendone i presupposti, sarà tenuto a pagare quanto spetta ai dipendenti dell'appaltatore nel solo limite dell'ammontare del proprio, eventuale e residuo, debito verso l'appaltatore stesso al momento della domanda dei lavoratori.

anche se non svolge attività di impresa. L'obbligo del committente non soffre limitazioni temporali ma solo, per così dire quantitative.

Il committente, ricorrendone gli altri presupposti, sarà tenuto a pagare quanto spetta ai dipendenti dell'appaltatore nel solo limite dell'ammontare del proprio, eventuale e residuo, debito verso l'appaltatore stesso al momento della domanda dei lavoratori. Infatti per il committente, purchè ancora debitore nei confronti dell'appaltatore, è abbastanza indifferente pagare all'uno piuttosto che agli altri. Il problema è che non paghi di più. Ma questo rischio è, nella maggior parte dei casi, scongiurato dallo stesso art. 1676.

I dipendenti dell'appaltatore dovranno provare, oltre al loro credito, anche il debito residuo del committente e questi, al contrario, dovrà provare di aver pagato tutto quanto dovuto all'appaltatore.

La previsione codicistica, per come è strutturata, trova applicazione quando la disciplina prevista dal Decreto 276 e dal Bersani-Visco non è applicabile. Per questo è descritta come previsione generale e di chiusura del sistema della responsabilità solidale negli appalti.

Il sistema messo in atto è complesso: nell'istanza di rivalsa i dipendenti dell'appaltatore dovranno provare il debito residuo del committente e questi, al contrario, dovrà provare di aver pagato tutto quanto dovuto all'appaltatore.

LA DISCIPLINA SPECIALE - Come detto è costituita dalla lettura combinata dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e dell'art. 35, comma 28, del Decreto Bersani-Visco.

Per comodità conviene evidenziarne gli effetti separatamente sul committente e sull'appaltatore.

IL COMMITTENTE - La definizione ed i limiti della responsabilità solidale del committente sono previsti nell'art. 29, comma 2, del Decreto 276.

“In caso di appalto (...) il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.”

Servono ora alcune precisazioni. In primo luogo la solidarietà del committente sussiste solo nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore che abbiano prestato la loro attività per l'esecuzione dell'appalto affidato dal committente.

Inoltre è escluso dal regime della solidarietà il committente che

non sia imprenditore.

La solidarietà, e dunque il rischio del committente di vedersi costretto a pagare somme di denaro a dipendenti altrui, è limitato a due anni dalla cessazione dell'appalto.

Dunque l'obbligo del committente non soffre limitazioni quantitative ma solo temporali. Esattamente il contrario della previsione codicistica.

Però, a differenza dell'art. 1676 del codice, il committente può essere chiamato in via solidale solo per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi dovuti all'Inps e all'Inail ma non per altre somme comunque spettanti ai lavoratori, come ad esempio per il risarcimento del danno per un licenziamento illegittimo.

Da ultimo si osserva che la solidarietà è estesa a tutti i soggetti che eventualmente compongono la “catena” dei subappalti.

L'APPALTATORE - Quanto già detto per il committente vale anche per l'appaltatore.

Con due significative particolarità che ampliano notevolmente la responsabilità solidale dell'appaltatore.

Per effetto dell'art. 35, comma 28 del decreto Bersani, attualmente in vigore, “l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore”.

Da tale previsione consegue, in primo luogo, che l'appaltatore è obbligato in solido, non solo per le retribuzioni - come si è già visto per il committente - ma anche per il pagamento delle ritenute fiscali dovute sui redditi di lavoro percepiti dai dipendenti del subappaltatore.

L'ATTUALE
NORMATIVA
OLTRE A NON
BRILLARE
PER CHIAREZZA
SI CARATTERIZZA
PER NUMEROSE,
EVIDENTI STORTURE

Inoltre, tale solidarietà non è limitata ai due anni dalla cessazione dell'appalto - come visto sopra -, ma sconta gli ordinari, e ben maggiori, termini di prescrizione.

Infine, il Bersani-Visco ribadisce sì la solidarietà in tema di pagamento dei contributi Inps ed Inail, già prevista dall'art. 29 del Decreto 276, ma senza riproporre il limite dei due anni dalla fine dell'appalto. I giudici dovranno dunque comporre questo contrasto tra le due norme e rispondere alla domanda: l'appaltatore può essere chiamato in solido con il subappaltatore per il pagamento dei contributi anche dopo due anni dalla cessazione dell'appalto?

CONCLUSIONI - L'attuale normativa sulla responsabilità solidale in materia di appalti e subappalti, oltre a non brillare per chiarezza, si caratterizza per tre evidenti storture.

Anzitutto, addossa alle imprese compiti di controllo che dovrebbero essere propri della Pubblica Amministrazione che però ha dimostrato di non essere in grado di farvi fronte. Meglio sarebbe stato se il legislatore, anziché prendere atto di questa inefficienza, avesse provveduto a ricercare le possibili soluzioni.

Inoltre, non offre alle imprese strumenti reali e concreti per effettuare tali controlli. Come si può controllare l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro

dipendente? Come verificare la regolarità negli adempimenti contributivi o nel pagamento delle retribuzioni? Quali documenti chiedere? Chiunque si sia occupato di paghe sa che tali controlli non sono realizzabili se non a condizioni estremamente onerose.

Infine, il regime di esenzione dalla solidarietà per le imprese attente nel verificare, per quanto possibile, la corretta gestione dei rapporti di lavoro da parte dei loro partner commerciali rappresentava, per l'Italia, un modo nuovo di affrontare il problema della tutela dei lavoratori non più legato alla monetizzazione dell'inadempimento ma ad una efficace prevenzione. La sua abrogazione è da considerarsi un passo indietro. ■

CENTREDIL SPA
MATERIALI PER COSTRUIRE

<http://www.centredilspa.com> - E-mail: info@centredilspa.com

**La comodità
di un punto vendita vicino**

• **25020 FLERO (BS)**

Via Quinzano, 36 - Tel. 030.2680384 - Fax 030.2680878

• **25125 BRESCIA**

Via Corsica, 220 - Tel. 030.346061-2 - Fax 030.3541194

• **25062 CONCESIO (BS)**

Via Europa, 180 - Tel. 030.2186196 - Fax 030.2180196

• **26900 LODI**

Via S. Cremonesi, 4 - Tel. 0371.421204 - Fax 0371.421588

• **24047 TREVIGLIO (BG)**

Via Perugino, 3 - Tel. 0363.303747 - Fax 0363.302161

• **25134 S. POLO (BS)**

Via Bettole, 60 - Tel. 030.2300180 - Fax 030.2302211



La certezza di una
risposta competente
ai problemi dell'edilizia

Numero Verde
800-992.012

SHOW ROOM:

Via Bettole 64 - Loc. S. POLO (BS)
Tel. 030.2315344 - Fax 030.2301751




frigoli ferruccio
di F. FRIGOLI & C. s.n.c.

Via della Musia, 103 BRESCIA
Tel 030 33 66 101 Fax 030 33 65 408
www.frigoliascensori.it info@frigoliascensori.it



COSTRUZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE

ASCENSORI E MONTACARICHI



REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI
TRADIZIONALI
E MRL SENZA
LOCALE MACCHINA
ELETTRICI E
IDRAULICI